REGOLAMENTO (CEE) N. 3839/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3094/92 che fissa gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le modalità d'applicazione degli importi compensativi « adesione » sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione [2], che fissa le modalità d'applicazione degli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3379/88 [3];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/92 della Commissione [4], ha fissato gli importi compensativi « adesione » nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/92 del Consiglio [5], del 28 dicembre 1992, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Spagna, ha disposto l'applicazione del prezzo d'intervento comune in Spagna a partire dal 1° gennaio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3094/92 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.
[3] GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 72.
[4] GU n. L 311 del 28. 10. 1992, pag. 20.

[5] Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Importo compensativo «adesione» da riscuotere (−) o da concedere (+) nei seguenti scambi		
				dai paesi terzi verso il Portogallo	della CEE verso il Portogallo	dal Portogallo verso i paesi terzi o gli altri paesi della Comunità
1509 10 10	1	7298		—	+ 3,88	− 3,88
	1	7299		—	+ 3,88	− 3,88
	1	7314		+ 6,29	—	—
1509 10 90	2	7709		—	+ 3,88	− 3,88
	2	7713		—	+ 6,29	− 6,29
	2	7714		+ 6,29	—	—
1509 90 00	3	7717		—	+ 4,04	− 4,04
	3	7718		—	+ 6,45	− 6,45
	3	7719		+ 6,45	—	—
1510 00 10	4	7724		—	+ 1,82	− 1,82
	4	7729		—	+ 1,82	− 1,82
	4	7733		+ 4,23	—	—
1510 00 90	5	7734		—	+ 2,18	− 2,18
	5	7737		—	+ 4,59	− 4,59
	5	7738		+ 4,59	—	—

ALLEGATO II

Prodotti contenenti olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo compensativo «adesione» da riscuotere (−) o da concedere (+) nei seguenti scambi
	dai paesi terzi o dalla CEE verso il Portogallo
0709 90 39	+ 0,85
0711 20 90	+ 0,85
1522 00 31	+ 1,94
1522 00 39	+ 3,10
2306 90 19	+ 0,15

Nota: Per gli scambi contrari invertire i segni.